



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

87060 MIRTO CROSIA (CS)

Via della Scienza, 26

[www.iccrosiamirto.edu.it](http://www.iccrosiamirto.edu.it)

Tel. 098342309 Fax 0983485084, mail [csic8ar007@istruzione.it](mailto:csic8ar007@istruzione.it), [csic8ar007@pec.istruzione.it](mailto:csic8ar007@pec.istruzione.it)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

PROT. N. 4937

CROSIA, 31/08/2021

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  
AL SITO WEB  
ALL'ALBO ON LINE  
=====

CIRCOLARE INTERNA N. 181

**OGGETTO: Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola - Informazioni di dettaglio.**

Facendo seguito alla precedente comunicazione Prot. N. 4892 del 26/08/2021, si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della normativa in oggetto, ed in particolare:

1. È confermato che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la "Certificazione Verde Covid-19", meglio nota come Green Pass;
2. Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online;
3. Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 01/9/2021 e tutti coloro impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di Green Pass;

4. È prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo per motivi sanitari.

In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l'apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green Pass.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decretolegge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.



**La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:**

- a) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- b) la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105";
- c) la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al " (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- d) dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio - Regione);
- e) timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- f) numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

5. **Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi:**

Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare - ha il Green Pass
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare - ha il Green Pass
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico) - NON deve esibire Green Pass



Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

### **Modalità di verifica del Green Pass.**

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.

### **La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:**

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19;
2. l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
  - a) *schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa,*
  - b) *schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,*
  - c) *schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.*



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

87060 MIRTO CROSIA (CS)

Via della Scienza, 26

[www.iccrosiamirto.edu.it](http://www.iccrosiamirto.edu.it)

Tel. 098342309 Fax 0983485084, mail [csic8ar007@istruzione.it](mailto:csic8ar007@istruzione.it), [csic8ar007@pec.istruzione.it](mailto:csic8ar007@pec.istruzione.it)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

Per sopperire al limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per la diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode, anche perché in relazione al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, soprattutto nei momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della validità della certificazione, in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, *il Ministero dell'Istruzione questa sta operando al fine di realizzare l'interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC* così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste.

#### **Non è ammesso:**

- a) raccogliere in alcuna forma le certificazioni verdi del personale, neanche su base volontaria.*
- b) richiedere la certificazione verde a quanti accedono a vario titolo ai plessi dell'Istituto (educatori, operatori dei bar e delle mense, esperti esterni, fornitori, genitori), ma non sono personale scolastico. Per personale scolastico si intendono esclusivamente i docenti e il personale ATA.*
- c) richiedere, raccogliere o registrare dati ulteriori rispetto a quelli restituiti dall'app VerificaC19 (ad esempio, salvo sopravvengano nuove indicazioni normative o da parte del Garante della Privacy non si può costituire un elenco delle certificazioni verdi con la relativa scadenza).*

Si ribadisce, di conseguenza, la necessità di verificare al più presto la propria situazione personale, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l'ottenimento della certificazione.

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte tutti, si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott.ssa Rachele Anna Donnici**

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.